TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 11

Fondo di produttività

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 21 DICEMBRE 1996, N. 665 (1)

Versione in vigore dal 23 novembre 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490
Capo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1999 n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-490-1996/art-11-fondo-di-produttivita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it